

**N. R.G. 331/2017**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE**

Il Tribunale di Trento, nelle persone di  
Monica Attanasio  
Adriana De Tommaso  
Benedetto Sieff  
ha pronunciato la seguente

Presidente est.  
Giudice  
Giudice

**S E N T E N Z A**

nella causa portante il n. 331 R.G., anno 2017, promossa con comparso di riassunzione ex art. 50 c.p.c.,  
notificata in data 24 gennaio 2017

**DA**

**SANDEI S.r.l.**

rappresentata e difesa, in forza di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Lorenzo Biglia del  
Foro di Milano e dall'avv. Cinzia Tomasoni del Foro di Trento, con domicilio eletto presso lo studio di  
quest'ultima in Trento, v. degli Orti n. 15

- ATTRICE -

**CONTRO**

**EUREGIO S.r.l.**

rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparso di costituzione, dall'avv. Federico  
Fedrizzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Trento, v. Cavour n. 34

**ATHESIA DRUCK S.r.l.**

rappresentata e difesa, in forza di procura a margine della comparso di costituzione, dall'avv. Norbert  
Griesser, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano, Vicolo Parrocchia n. 3

**FF - MEDIA GmbH**

rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti rilasciata per il pregresso giudizio n. 9239/2013 RG  
del Tribunale di Bari, dall'avv. Armin Reinstadler, e in forza di procura a margine della comparso di  
costituzione nel presente giudizio dall'avv. Elisabetta Peterlongo, con domicilio eletto presso lo studio  
di quest'ultima in Trento, v. Grazioli n. 106

**OPERAZIONI IMPRENDITORIALI S.r.l. - OP.IM S.r.l.**



rappresentata e difesa, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione, dagli avv.ti Marcello Paiar e Marisella Paiar, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Trento, v. Zara n. 22

- CONVENUTE -

**ROSENGARTEN S.r.l.**

- CONVENUTA CONTUMACE -

**IN PUNTO:** diritti d'autore e concorrenza sleale

**Conclusioni per Sandei:**

Accertare e dichiarare che la realizzazione e l'offerta del servizio di rassegna stampa e *media monitoring*, di cui in narrativa dell'atto di citazione, espletato anche attraverso la rassegna e il monitoraggio delle testate e dei programmi editi dalle convenute nel presente giudizio e reso da parte dell'attrice al Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, sono atti leciti, anche sotto i profili delle norme in tema di diritto d'autore, diritto di marchio e concorrenza sleale e non possono essere inibiti.

Accertare e dichiarare che costituisce attività di concorrenza sleale, attuata dalle convenute in concorso con Euregio S.r.l., per boicottaggio, vietata ex art. 2598 n. 3 c.c., nonché per denigrazione, vietata ex art. 2958 n. 2 c.c., l'invio di diffide concertato tra editori e produttori radiotelevisivi della Provincia autonoma di Bolzano e ogni altro atto descritto in narrativa dell'atto di citazione posto in essere al fine di escludere dal mercato l'attrice a diretto vantaggio della concorrente Euregio S.r.l., inibendo alle convenute tutte la prosecuzione e/o ripetizione degli illeciti, con fissazione di una penale pari a € 50.000,00, o al diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, per ogni violazione o inosservanza dell'emanando provvedimento successivamente constatata;

condannare le convenute in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti, patiti e patendi, cagionati all'attrice con gli illeciti di cui al punto precedente da liquidarsi, occorrendo, anche con valutazione equitativa;

ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, per tre volte anche non consecutive, sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" e "Dolomiten" e su tre periodici a scelta dell'attrice e ciò in caratteri doppi del normale e a cura dell'attrice, con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso delle relative fatture

Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali oltre accessori di legge.

**Conclusioni per Athesia Druck:**

Rigettare tutte le domande proposte dall'attore nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre Cnpa e Iva come per legge, nonché con condanna ex art. 96 c.p.c. per quanto riguarda la richiesta di danni per boicottaggio e discredito.

**Conclusioni per Euregio:**

In via preliminare:



accertata e dichiarata l'inesistenza della notifica della comparsa in riassunzione attorea, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del processo nei confronti di Euregio S.r.l. per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 50, comma 1°, c.p.c.;

accertata e dichiarata l'inesistenza e/o la nullità della comparsa in riassunzione attorea, in quanto formata e depositata in violazione dell'art. 16 *bis* del d.l. n. 179/2012 e delle norme anche regolamentari relative al processo civile telematico, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del processo nei confronti di Euregio S.r.l., per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 50, comma 1°, c.p.c.

Nel merito, per il subordinato caso di rigetto delle eccezioni preliminari e salvo gravame:

respingere le domande tutte formulate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;

accertare e dichiarare la temerarietà della lite introdotta dall'attrice nei confronti di Euregio S.r.l., ai sensi dell'art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c., e conseguentemente condannare la stessa al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

In ogni caso con vittoria di diritti, onorari, spese ed accessori come per legge, da liquidarsi anche in relazione alla difesa avanti alla Suprema Corte di Cassazione (che ha rimesso la decisione in punto spese al giudice della riassunzione).

#### **Conclusioni per FF-Media:**

Previo in ipotesi rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ai sensi di cui in narrativa, integralmente respingere e rigettare le domande attoree tutte.

In ogni caso, con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze di causa oltre Cap ed Iva. Se ed in quanto dovuti, incluse quelle del giudizio di cassazione come da dispositivo dell'ordinanza n. 21776/2016.

#### **Conclusioni per Op.Im:**

Preliminarmente accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica della comparsa di riassunzione con ogni ulteriore conseguenza di legge.

Nel merito respingere tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso con vittoria di compensi e spese oltre accessori (15% rimb. forf.; 4% Cna e Iva nella misura di legge).

### **FATTO E DIRITTO**

La presente causa ha come antecedente un procedimento cautelare di fronte al Tribunale di Trento tra Athesia Druck S.r.l., società editrice altoatesina che cura la pubblicazione di numerose testate giornalistiche in lingua tedesca (tra cui il quotidiano "Dolomiten" e alcuni periodici come "Zett", "Wiku" e altri), e Sandei S.r.l., società attiva nel settore dei servizi di ufficio stampa, rassegna stampa e monitoraggio dei mezzi di informazione, aggiudicataria di un servizio di *media monitoring* di diverse testate giornalistiche locali per il Consiglio Provinciale di Bolzano, sulla base di un contratto pubblico di appalto a titolo oneroso della durata di un anno, dal 26 marzo 2013 al 25 marzo 2014.

Con diffida spedita di data 11 aprile 2013, Athesia Druck intimava a Sandei di cessare immediatamente la riproduzione non autorizzata dei propri prodotti editoriali e, preso atto dell'inottemperanza, si ri-



volgeva a questo Tribunale per ottenere tutela cautelare nei confronti dell'attività di rassegna stampa svolta dalla Sandei, ritenuta lesiva dei propri diritti d'autore sull'opera collettiva e sulle singole parti che la compongono, nonché costitutiva di condotta concorrenziale illecita.

A seguito di istruttoria, documentale e per testimoni, il 20 giugno 2013 era emesso provvedimento cautelare in favore di Athesia Druck, con il quale si ordinava la cancellazione dall'archivio detenuto da Sandei, ed accessibile *on line*, degli articoli pubblicati su quotidiani o periodici editi dalla Athesia Druck, e si inibiva la riproduzione e la diffusione di detti articoli, sia con modalità telematiche che con qualunque altro mezzo, sulla base delle seguenti principali argomentazioni:

- la riproduzione sistematica a fini di lucro di notizie o informazioni, come quella realizzata nel caso di specie da Sandei, è tipizzata come atto illecito dall'art. 101 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, come ritenuto anche dalla Suprema Corte nella sentenza n. 20410/2006, la quale ha definito tale riproduzione sistematica come partecipe dell'atto di concorrenza preso in considerazione dall'art. 2598 c.c., ed ha altresì affermato il principio secondo cui la legge, pur non impedendo la pubblicazione dello stesso articolo da parte di altri soggetti che non siano l'editore, in ogni caso riconosce al titolare del diritto il potere di impedirlo;

- inoltre, poiché gli articoli pubblicati sul giornale "Dolomiten" erano corredati da clausola espressa di riserva dell'opera, la loro riproduzione senza autorizzazione è comunque illegittima ai sensi dell'art. 65 della legge sul diritto d'autore.

Tali conclusioni erano confermate anche in sede di reclamo con ordinanza del 9 agosto 2013.

Sandei instaurava allora un giudizio di merito di fronte al Tribunale di Bari, citando in giudizio non solo Athesia Druck, sua controparte nella fase cautelare, ma anche FF-Media GmbH, OP.IM. S.r.l. e Rosengarten S.r.l., tutte società editrici con sede in Trentino Alto Adige, nonché Euregio S.r.l., precedente aggiudicataria della medesima attività di *media monitoring* per il Consiglio provinciale di Bolzano ed unica altra partecipante, oltre alla ricorrente, alla gara per l'aggiudicazione del servizio bandita dall'ente pubblico in data 20 dicembre 2012.

Nei confronti delle prime, Sandei chiedeva l'accertamento della liceità del servizio di rassegna stampa e *media monitoring* svolto per il Consiglio provinciale di Bolzano, adducendo che nei confronti dell'attività di rassegna stampa non sarebbero applicabili né i limiti di riproducibilità dell'opera previsti dall'art. 65 L.d.A., né il divieto stabilito dall'art. 101, lett. b), in quanto la dizione letterale delle due disposizioni individua come riproduzione vietata o limitata solamente quella che avviene in "giornali o riviste", ribadendo a contrario il principio generale della libera riproducibilità in sedi altre e diverse, come sarebbe quella della rassegna stampa, e suggerendo inoltre che la *ratio* sottesa ad entrambe le norme è quella di evitare atti di concorrenza sleale tra imprenditori operanti nel medesimo settore di mercato, condizione questa che non potrebbe mai avverarsi tra società editrici e società di rassegna stampa, posto il differente pubblico di consumatori a cui tali attività imprenditoriali si rivolgono ed il differente bisogno informativo che esse mirano a soddisfare.

Nei confronti di tutte le convenute, l'attrice agiva invece per far accertare e dichiarare la natura anticoncorrenziale per boicottaggio, vietata ex art. 2598 n. 3 c.c., nonché per denigrazione, vietata ex art. 2598 n. 2 c.c., dell'invio di diffide concertato tra editori e produttori radiotelevisivi della Provincia



autonoma di Bolzano, posto in essere al fine di escluderla dal mercato a diretto vantaggio della concorrente Euregio S.r.l.; essa chiedeva pertanto di inibire alle convenute la prosecuzione di tali illeciti, con fissazione di una penale, nonché di condannarle in solido al risarcimento dei danni patiti e patendi, ordinando altresì la pubblicazione della sentenza su alcuni quotidiani a tiratura nazionale e locale.

Su eccezione sollevata in via pregiudiziale da tutte le convenute costitutesi, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 9 dicembre 2015, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Trento, Sezione Specializzata in materia d'Impresa. La competenza di quest'ultimo veniva definitivamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 21776/2016, depositata il 27 ottobre 2016, la quale rimetteva le parti innanzi a questo Tribunale anche per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza.

La causa era quindi riassunta con ricorso ex art. 50 c.p.c. da Sandei S.r.l., notificato alle parti convenute il 24 gennaio 2017, e trattenuta a sentenza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del giorno 22 novembre 2017, con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inesistenza della notificazione della comparsa di riassunzione formulata dalla convenuta Euregio S.r.l. e di irritalità, inammissibilità ovvero inesistenza dell'atto di riassunzione sollevata da Euregio S.r.l. e Op.Im. S.r.l.

Con riferimento alla prima, Euregio S.r.l. evidenzia come l'atto di citazione in riassunzione di Sandei S.r.l. sia stato notificato a mezzo PEC ai legali ai quali era stato conferito mandato speciale di rappresentanza limitatamente al regolamento di competenza avanti la Suprema Corte di Cassazione e non, come invece richiederebbe la regola dettata dall'art. 170 c.p.c., al procuratore costituito avanti al giudice incompetente, così da determinare l'inesistenza, insanabile, della notifica stessa.

Tale eccezione è da rigettare in quanto, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U., 20 luglio 2016, n. 14916 e n. 14917), il luogo in cui la notificazione viene eseguita non è elemento costitutivo essenziale dell'atto. Pertanto i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell'ambito della nullità sanabile con efficacia *ex tunc* per raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. Di conseguenza, la rituale costituzione in giudizio di Euregio S.r.l. deve ritenersi sanante rispetto ai vizi della notifica e la causa tempestivamente riassunta anche nei suoi confronti.

Relativamente alla seconda eccezione, Euregio S.r.l. e Op.Im. S.r.l. predicava nullità ovvero la radicale inesistenza dell'atto di riassunzione, in quanto non formato né depositato con modalità telematiche, ma con consegna materiale in cancelleria dei documenti cartacei, sul presupposto che, essendo la riassunzione ex art. 50 c.p.c. un atto endoprocessuale, ad essa debba applicarsi l'art. 16 *bis*, 1° comma, del D.L. 179/2012.

Anche tale eccezione non può essere accolta. È pur vero, infatti, che il ricorso in riassunzione di un procedimento già instaurato innanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente non introduce un nuovo e



diverso giudizio, ma rappresenta la prosecuzione di quello originario (Cass. Civ., Sez. II, 10 luglio 2008, n. 19030; Cass. Civ. n. 7392/08; Cass. Civ., 27 ottobre 2011, n. 22436); come è altrettanto ragionevole ritenere che, in virtù della cd. *translatio iudicii*, la comparsa di riassunzione non possa qualificarsi come un atto introduttivo, ma quale atto endoprocessuale che, pertanto, sottostà all'obbligo di formazione e deposito in via telematica. Tuttavia non si possono condividere le radicali conseguenze processuali che Euregio S.r.l. prospetta per la parte che abbia provveduto al solo deposito cartaceo dell'atto, come avvenuto nel caso di specie. In tale circostanza opera infatti il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c. e più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. S.U., 20.07.2016, n. 14916 e n. 14917), secondo il quale la nullità dell'atto processuale per mancata osservanza dei requisiti formali non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato il quale, scopo che, come indicato dalla pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte sopra richiamata, deve essere valutato alla luce del rispetto del diritto alla difesa delle parti. Sotto tale profilo, è da rilevare che: l'atto con cui Sandei S.r.l. ha inteso riassumere la causa originariamente instaurata di fronte al Tribunale di Bari contiene tutte le prescrizioni di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.; tale atto è stato correttamente notificato alle parti convenute, che pertanto ne hanno avuto piena conoscenza e si sono tutte ritualmente costituite in giudizio ad eccezione di Rosengarten S.r.l., rimasta contumace anche di fronte al Tribunale di Bari; la causa è stata istruita nel pieno contraddittorio tra le parti, che hanno potuto disquisire sia oralmente in udienza che in via documentale. Sulla base di tali considerazioni deve pertanto ritenersi che l'inosservanza delle modalità telematiche di deposito dell'atto di riassunzione da parte dell'attrice rappresenti una mera irregolarità formale in quanto non ha in alcun modo leso il diritto di difesa delle convenute e, di conseguenza, tale vizio non è tale da rendere inesistente o inammissibile l'atto di riassunzione di Sandei S.r.l. con il quale parte attrice ha tempestivamente riassunto la causa di fronte a questo Tribunale.

\*\*\*

Passando all'esame del merito, va innanzi tutto trattata la questione relativa alla legittimità del servizio di rassegna stampa e *media monitoring* realizzato a titolo oneroso da Sandei per il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, ricostruendone brevemente le concrete modalità di svolgimento. Nel corso dell'istruttoria condotta in fase cautelare, dalle prove documentali depositate dalle parti è emerso che l'attività svolta da Sandei S.r.l. è consistita “nella pubblicazione quotidiana su un apposito sito internet” di articoli e filmati editi da alcune testate ed emittenti radio-televisive altoatesine indicate dallo stesso committente, aventi “attinenza con l'attività del Consiglio ovvero con i suoi componenti o partiti”; in difetto della previa acquisizione della titolarità dei diritti di riproduzione e di utilizzazione dei mezzi di informazione su cui veniva effettuato il monitoraggio, detti articoli erano integralmente riprodotti, nonostante la clausola di riservatezza apposta dall'editore, ed erano inoltre in un primo momento consultabili dal pubblico mediante due distinti accessi: l'uno limitato, in quanto protetto da *password* personale fornita al solo servizio stampa della Provincia Autonoma di Bolzano e ai consiglieri provinciali; l'altro – chiuso dopo l'instaurazione della fase cautelare – raggiungibile attraverso il sito *web* del Consiglio provinciale di Bolzano da qualunque utente di internet e senza alcuna credenziale d'accesso; la pubblicazione dei contenuti avveniva quasi contestualmente alla loro



pubblicazione da parte dell'editore; gli articoli e gli altri prodotti editoriali, tra cui filmati, servizi televisivi e di informazione, venivano successivamente archiviati da Sandei per permetterne la fruizione ai propri utenti anche a distanza di tempo.

Tali circostanze non sono state contestate in punto fatto dall'odierna attrice, che in sede di instaurazione del presente giudizio, si è limitata a precisare, a comprova della liceità del suo operato, come essa presti la medesima attività da molti anni per diverse istituzioni pubbliche ed aziende private radicate su tutto il territorio italiano, senza essere mai incorsa in contestazioni, e che la riproduzione di articoli di giornali e riviste, anche quando espressamente riservati, è la modalità abituale con la quale le aziende attive nel settore confezionano le rassegne stampa.

La legittimità dell'attività di *media monitoring* svolta è pertanto argomentata da Sandei principalmente in diritto, con riferimento alla normativa sul diritto d'autore, contenuta nella Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (d'ora in avanti L.d.A.), che correttamente viene individuata come quadro legale di riferimento nel caso di specie, e della quale vengono richiamate svariate disposizioni, la cui applicabilità o meno all'attività di rassegna stampa è alla base della questione sottoposta al vaglio di questo Tribunale.

In primo luogo, è da rilevare come sia la stessa attrice ad ammettere che la titolarità del diritto di utilizzazione economica dell'opera collettiva e delle singole parti che la compongono spetta all'editore, in qualità di autore dell'opera collettiva, ai sensi degli artt. 7 e 38 L.d.A., mentre è per altro verso pacifico che nella definizione di opera collettiva rientrano i giornali, le riviste ed i periodici (cfr. l'art. 3 L.d.A.).

In tale contesto, Sandei S.r.l. cita gli artt. 42, 65, comma 1°, e 101 L.d.A., ma anche gli artt. 65, comma 2°, 66 e 70, per segnalare come la L.d.A. preveda, in realtà, molteplici limiti all'esercizio dei diritti d'autore con riferimento agli articoli di giornale già pubblicati, volti a tutelare il diritto d'informazione, anche nella sua accezione di diritto ad essere informati, sostenendo che questa chiave ermeneutica costituzionalmente orientata debba essere privilegiata anche nell'interpretazione delle norme relative alle prerogative dell'editore.

Per quel che in particolare concerne gli artt. 65 e 101 L.d.A., Sandei sostiene l'inapplicabilità di tali disposizioni alla fattispecie in esame, sul presupposto che la riproduzione che può essere riservata a norma di legge sarebbe esclusivamente quella "in altre riviste o giornali", e che soltanto la riproduzione sistematica da parte "di giornali o altri periodici" potrebbe ritenersi anticoncorrenziale, non potendosi estendere il dato letterale delle norme alla diffusione di contributi pubblicati mediante rassegna stampa, la quale non si porrebbe in concorrenza diretta con l'editore: essa si rivolgerebbe, infatti, ad un committente specifico, portatore di un peculiare interesse informativo ed in riferimento al quale viene determinato il criterio selettivo con cui gli articoli vengono scelti; al contrario, un giornale o una rivista sarebbero prodotti informativi generalisti, con un proprio orientamento editoriale, pensati per una clientela più vasta ed indifferenziata e pertanto non comparabili – e non in concorrenza – con le rassegne stampa.

La tesi si basa però su una lettura delle norme che disciplinano la materia del tutto asistemica e che finisce con l'invertirne le regole fondanti.



Il principio fondamentale, enucleabile sia dalle disposizioni dettate dalla L.d.A. (art. 12 e segg.), sia dalla Convenzione di Berna (artt. 1 e 6 *bis*), sia dal codice civile (art. 2577 c.c.), è, infatti, quello per il quale qualsiasi utilizzazione delle opere dell'ingegno è soggetta a consenso ed a compenso liberamente pattuito; tanto è particolarmente evidente nella legge sul diritto d'autore, ove il rapporto tra le disposizioni contenute rispettivamente nel Capo III (artt. dal 12 al 32 *ter*) e nel Capo V (artt. dal 65 al 71) è, dichiaratamente, rapporto da regola ad eccezione.

La regola che viene qui in considerazione è quella per la quale la riproduzione dell'opera (e cioè la “*moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma*”) costituisce uno dei diritti di utilizzazione dell'opera attribuito in via esclusiva al suo autore (cfr. art. 13 L.d.A.). L'eccezione (o, meglio, una delle eccezioni) è stabilita dall'art. 65, a mente del quale “*Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato*”.

Ove, pertanto, la rassegna stampa fosse estranea all'ambito di applicazione dell'art. 65 L.d.A., la conseguenza che ne deriverebbe sarebbe diametralmente opposta a quella predicata dall'attrice, e consisterebbe nell'illiceità della riproduzione di qualsiasi articolo di giornale e riviste nelle rassegne stampa, a prescindere dal suo contenuto e dalla presenza o meno di una clausola di riserva di riproduzione – salva, ovviamente, l'ipotesi che la riproduzione venga espressamente assentita dall'editore o che essa possa ricondursi ad una delle altre eccezioni previste nel Capo V.

Questo Collegio ritiene in realtà che l'art. 65 sia applicabile alla rassegna stampa, in forza di un'interpretazione, non già analogica, bensì estensiva ed evolutiva. Nell'ordinanza di data 8 agosto 2013, resa in sede di reclamo, si è invero osservato come “*ormai non possa in alcun modo configurarsi una definizione univoca di 'giornali e riviste', dato che il mondo della comunicazione e dell'informazione ha assunto connotati e forme del tutto ignote rispetto all'epoca in cui la legge sul diritto d'autore è stata emanata. I format presenti sul web sono ormai i più disparati, e in questo senso non può ritenersi che vi sia una definizione univoca di quali siano i tipi di comunicazione collettiva a cui la legge sul diritto d'autore assegna protezione. Seguendo il ragionamento del reclamante, si potrebbe ritenere che lo stesso quotidiano on line non sia un 'giornale', o che il format on line accessibile a tutti (che spesso non corrisponde in nulla – a differenza del quotidiano in abbonamento on line – al formato cartaceo), non possa ricevere la tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore ... Per altro verso, il fatto che nella rassegna stampa l'informazione sia settoriale e selezionata, in realtà non cambia l'essenza del problema: se venisse realizzato un 'giornale' che, invece di dare un'informazione ad ampio spettro, dia una sola informazione settoriale pubblicando solo articoli di politica, ma comunque tratti da altri giornali, si realizzerebbe comunque la replica non autorizzata in un contesto di 'giornale' o rivista, e ciò anche se l'informazione è settoriale, e non corrispondente al tradizionale quotidiano che tratta di politica, attualità, cronaca, spettacolo, sport, etc.*”



La conseguenza che ne deriva è che anche gli editori di rassegne stampa, come quelli di riviste e giornali, possano fruire della libera riproducibilità di articoli pubblicati su giornali e riviste, purché, però, siano rispettati le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 65.

Limiti e condizioni che, nella specie, risultano violati sotto più di un profilo. Così, per quel che riguarda il limite contenutistico, va osservato che il criterio selettivo degli articoli destinati a confluire nella rassegna stampa predisposta da Sandei (e cioè la “*attinenza con l'attività del Consiglio ovvero con i suoi componenti o partiti*”) non coincide necessariamente con quello tracciato dall'art. 65 (“*articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso*”), in quanto suscettibile di ricomprendere anche articoli non riguardanti fatti di attualità ovvero articoli su argomenti di interesse culturale, o artistico, o sportivo, etc. Inoltre, l'art. 65 presuppone che gli articoli siano stati pubblicati in giornali o riviste o che siano stati radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e quindi che vi sia un certo iato temporale tra la loro prima divulgazione presso il pubblico e la successiva riproduzione: nella specie, invece, la pubblicazione avveniva quasi contestualmente a quella dell'editore. La libera riproducibilità è infine esclusa allorché l'editore si è espressamente riservato la riproduzione o l'utilizzazione, cosa pacificamente avvenuta nel caso di specie.

A proposito di quest'ultima condizione va osservato che la prerogativa che l'art. 65 attribuisce all'editore, consentendogli di riservarsi la riproduzione e, dunque, di impedire (o, beninteso, di concedere) ad altri – anche, dunque, alle società di rassegna stampa – di trarre profitto da un'opera su cui essi non possano vantare alcun diritto, va infatti letta alla luce della tutela del contenuto economico dell'opera, riconosciuta all'editore in considerazione del fatto che questi sopporta i costi ed assume i rischi dell'attività imprenditoriale di editoria: la *ratio* della norma, allora, non è tanto quella di evitare condotte anticoncorrenziali da parte di *competitors* diretti, come vorrebbe l'attrice, ma quella di garantire al legittimo titolare del diritto di utilizzazione economica dell'opera – e cioè l'autore o, nelle opere collettive, l'editore – la facoltà di sfruttarla in esclusiva. Ne rimane pertanto esclusa l'ipotesi di un uso abusivo della clausola di riserva di riproduzione, prospettata dall'attrice in ragione della sua sistematica apposizione in quasi tutte le pubblicazioni: per un verso, una volta individuata nei termini che precedono la *ratio* della clausola, non vi è modo di riscontrarne un uso diretto a perseguire finalità difformi rispetto a quelle avute di mira dal legislatore, in special modo nel contesto attuale, in cui le profonde trasformazioni intervenute nel mondo della comunicazione, particolarmente in punto di velocità ed ampiezza della diffusione dell'informazione, hanno reso la riserva di riproduzione uno strumento di protezione contro il depauperamento del suo contenuto economico; per altro verso, come già osservato nell'ordinanza dell'8 agosto 2013, il limite alla riproduzione di un articolo non si traduce in un limite alla libertà di informazione, essendo consentita la divulgazione del suo contenuto mediante la redazione di *abstract*.

L'attività di rassegna stampa posta in essere dall'attrice è pertanto da considerarsi illegittima per violazione dell'art. 65 L.d.A., né, d'altro canto, se ne può ritenere la legittimità a mente di altre disposizioni contenute nel Capo V L.d.A.: non dell'art. 65, comma 2°, ovvero dell'art. 70, non ricorrendo le finalità ivi indicate (l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero quello di critica o di discussione, che consentono oltre tutto la riproduzione “*nei limiti dello scopo informativo*”, e “*nei limiti*



*giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera"); non dell'art. 66, che non riguarda articoli di giornali, ma "discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico"; non, infine, dell'art. 68 (lo si rileva per completezza, giacché tale disposizione non è richiamata dall'attrice), perché la fattispecie della riproduzione per uso personale è chiaramente estranea a quella che ne occupa, pacifico essendo che la rassegna stampa veniva nella specie confezionata non ad uso interno di Sandei, ma per il Consiglio Provinciale di Bolzano.*

Nel senso della violazione dell'art. 65 L.d.A., in caso analogo a quello in esame, si è del resto espressa la Suprema Corte, all'uopo osservando che *"Non rileva nella fattispecie in esame l'idoneità, o meno, della modalità elettronica della pubblicazione degli articoli in rassegna, né il carattere specializzato della stessa, non essendo in questione il diritto di prima pubblicazione considerato a sé stante ma, al più, quale elemento dello sfruttamento. Viene in rilievo la osservazione che la rassegna stampa fatta a scopo di lucro non è dalla legge esentata dalla protezione spettante all'autore ed all'editore dell'opera alla quale essa attinge. Pertanto, come ha ritenuto il giudice del merito, la L.A., art. 65 se da un canto per la considerazione della attualità degli articoli ne consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, fa eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne sia riservata, appunto, la riproduzione o la utilizzazione"* (così Cass., 20 settembre 2006, n. 20410).

Come già osservato dal Giudice della fase cautelare e dal Collegio del reclamo, l'attività di Sandei integra altresì una condotta di concorrenza sleale, a mente dell'art. 101 L.d.A.

A proposito di tale disposizione si è osservato che mentre la prima parte funge da norma di chiusura, volta a qualificare come illecito anticoncorrenziale ogni forma di riproduzione di informazioni e notizie contraria agli usi in materia giornalistica, nella seconda parte, il legislatore ha tipizzato due condotte di concorrenza sleale, prevedendo specificamente, alla lett. b), *"la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione"*.

Al riguardo la Suprema Corte, nella sentenza sopracitata, ha riconosciuto nell'art. 101, lett. b), una particolare ipotesi di concorrenza sleale che partecipa dell'illecito preso in considerazione dall'art. 2598 c.c., precisando che *"La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro rientra in tale forma di sfruttamento giacché realizza una vendita del prodotto offerto al mercato dall'editore dell'opera riprodotta, in tutto o in parte, con caratteristiche parassitarie"*.

Nel caso di specie, a dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, la riproduzione di notizie ed informazioni, pubblicate o radiodiffuse, a scopo di lucro, è avvenuta in modo sistematico in quanto la pubblicazione da parte di Sandei S.r.l. era quotidiana e riguardava un gran numero di articoli, poiché ad essere selezionati, e dunque riprodotti, erano tutti quelli in qualche modo attinenti all'attività del Consiglio provinciale di Bolzano, ai suoi componenti e partiti, nonché numerosi filmati, contenuti video, servizi di informazione e televisivi realizzati, tra gli altri, dalla convenuta OP.IM S.r.l., e mandati in onda sul canale digitale terrestre locale RTTR e su un sito internet di proprietà della stessa.



Rimane da verificare se la rassegna stampa effettuata da Sandei S.r.l. possa essere considerata in concorrenza con i prodotti editoriali delle società convenute, essendo il rapporto di concorrenzialità, in questo caso, condizione indefettibile al fine dell'integrazione della fattispecie prevista dalla lett. b) dell'art. 101 (in tal senso deve, infatti, essere interpretato il riferimento ai "giornali o altri periodici", contenuto nella disposizione e sottolineato a più riprese dall'attrice).

Sotto tale profilo, assume rilevanza innanzi tutto il ristretto ambito territoriale in cui le parti esercitavano la propria attività imprenditoriale, racchiuso all'interno della sola Provincia di Bolzano; la riproduzione dei contenuti avveniva quasi contestualmente alla loro pubblicazione da parte dell'editore, come confermato dal teste, Sig. Rocco Siciliano, chiamato dalla stessa Sandei in sua difesa durante la fase cautelare (*"la pubblicazione degli articoli avviene contestualmente all'uscita del giornale in edicola"*), e, pertanto, la rassegna stampa dell'attrice non era di carattere compilativo e statico, ma forniva aggiornamenti praticamente in tempo reale sulle ultime notizie, proprio come un qualsiasi giornale online o programma radiofonico di informazione; dato l'ampio criterio selettivo individuato dal committente, ricadevano all'interno della rassegna praticamente tutti gli articoli di giornale relativi alla vita politica della Provincia di Bolzano, nonché i telegiornali regionali radiofonici e televisivi messi in onda, dal lunedì alla domenica, fornendo al cliente un quadro informativo esauriente e con ogni probabilità sostitutivo dei quotidiani cartacei locali; Sandei S.r.l. metteva a disposizione degli utenti un archivio in cui erano raccolti gli articoli e i contributi video, che potevano pertanto essere consultati anche a distanza di tempo, quando ormai non erano più reperibili nelle edicole o sulle reti radio-televisive, in concorrenza, peraltro con gli archivi, in alcuni casi a pagamento, posseduti dalle stesse società editrici. Quanto detto è tanto più vero in relazione al primo periodo, di circa quattro mesi sul complessivo rapporto contrattuale di un anno, durante i quali la rassegna stampa è stata raggiungibile da qualsiasi utente, in quanto sprovvista di credenziali d'accesso.

Tali circostanze, in concorso tra loro, portano a ritenere sicuramente sussistente il rapporto di concorrenzialità tra l'attività editoriale esercitata dalle convenute ed il servizio di rassegna stampa svolto da Sandei S.r.l., la cui condotta complessivamente considerata, per quanto oggetto di esamina in questa sede, deve considerarsi integrante l'illecito anticoncorrenziale tipizzato dall'art. 101, lett. b), L.d.A.

\*\*\*

L'ulteriore domanda proposta da Sandei, intesa all'accertamento del compimento di una campagna di boicottaggio e discredito a suo danno, che sarebbe stata posta in essere di concerto dalle società convenute ed avrebbe avuto come unico obiettivo quello di escluderla dal mercato a beneficio diretto della concorrente Euregio, è destituita di ogni fondamento.

La condotta che secondo l'attrice integrerebbe questa attività di concorrenza sleale sarebbe rappresentata dall'invio di varie diffide ad opera di Athesia Druck, FF-Media, OP.IM. e Rosengarten, diffide inoltrate in un ristretto arco di tempo, indirizzate sia all'attrice che alla sua committente, la Provincia di Bolzano, ed aventi contenuto e dizione letterale simile; oltre a ciò, l'attrice evidenzia le minacce di azioni e le azioni giudiziarie da cui è stata costretta a difendersi da quando si è aggiudicata l'incarico bandito dal Consiglio provinciale di Bolzano a discapito di Euregio S.r.l.



Nella prospettazione di parte attrice, il profilo denigratorio sarebbe dunque integrato dall'invio delle diffide non solo a Sandei, ma anche al suo committente esclusivo nel territorio della Provincia di Bolzano.

Senonché, anche a voler ammettere che la diffida stragiudiziale possa ritenersi sufficiente a configurare una condotta illecita ex art. 2598, n. 2, c.c., tesi su cui peraltro non vi è unanimità né in giurisprudenza né in dottrina, in ogni caso tale norma considera quale atto di concorrenza sleale la diffusione di *“notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito”*, ossia comunicazioni rivolte alla clientela al fine di far perdere reputazione commerciale ad un concorrente. Tuttavia, come affermato di recente dalla Suprema Corte, nel caso in cui i fatti affermati e diffusi al pubblico corrispondano a circostanze e notizie vere – come è in effetti nel caso di specie – il comportamento anticoncorrenziale si avrà *“solo quando e negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto”* (Cass., 31 ottobre 2016, n. 22042). Tale carattere pretestuoso deve essere del tutto escluso nel caso in esame. In quanto con le diffide inviate all'attrice e alla Provincia Autonoma di Bolzano le società convenute si sono limitate ad intimare alla Sandei di cessare la propria attività, in quanto ritenuta illegittima – come in effetti era –, ovvero a preannunciare l'instaurazione di azioni giudiziarie a tutela delle proprie prerogative, attività queste legittime e che non oltrepassano in alcun modo i limiti della necessaria tutela dei propri diritti.

Quanto, poi, all'azione di boicottaggio che l'attrice assume essere stata compiuta ai suoi danni, le allegazioni effettuate in punto di fatto nell'atto di citazione sono del tutto eccentriche rispetto alla fattispecie di concorrenza sleale invocata: Sandei non ha neppure dedotto che Athesia Druck, FF-Media, OP.IM. e Rosengarten si siano rifiutate di contrarre con essa, ovvero che Euregio abbia indotto le altre convenute a non contrarre con essa; a monte, l'attrice non ha neanche allegato di essersi rivolta ed Athesia Druck, FF-Media, OP.IM. e Rosengarten onde ottenerne l'assenso alla riproduzione degli articoli pubblicati sulle riviste e sui giornali editi da tali società – come era previsto facesse nel bando di gara –, ed al contrario la sua difesa è interamente fondata sull'assunto, che si è in precedenza disatteso, dell'esistenza di un suo diritto alla riproduzione degli articoli esercitabile liberamente e gratuitamente, e quindi a prescindere dal consenso o dal raggiungimento di un accordo economico con l'editore.

La domanda in questione, e quella consequenziale di risarcimento del danno, sono dunque manifestamente infondate, ed in quanto tali giustificano la condanna dell'attrice a mente dell'art. 96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, tenendo conto della modestia della fase istruttoria (consistita nella mera predisposizione delle memorie), ed escludendo la maggiorazione per pluralità di parti, giacché ciascuna delle convenute ha dovuto difendersi esclusivamente nei confronti di Sandei.

P.Q.M.



Il Tribunale di Trento, Sezione Specializzate delle Imprese, nella causa portante il n. 331/2017 promossa da Sandei S.r.l. avverso Athesia Druck S.r.l., FF-Media Gmbh, OP.IM. S.r.l. e Rosengarten S.r.l., definitivamente decidendo:

Rigetta le domande tutte proposte da Sandei S.r.l. avverso Athesia Druck S.r.l., FF-Media Gmbh, OP.IM. S.r.l. e Rosengarten S.r.l.

Condanna Sandei S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore delle convenute, che liquida in € 11.810,00 per compenso, per Athesia Druck, in complessivi € 19.100,00 per compenso, di cui € 7.290,00 per la fase innanzi alla Corte di Cassazione ed il residuo per il presente giudizio, in favore di Euregio S.r.l., in complessivi € 19.100,00 per compenso, di cui € 7.290,00 per la fase innanzi alla Corte di Cassazione ed il residuo per il presente giudizio, in favore di OP.IM. S.r.l., ed in € 11.810,00 per compenso per FF-Media Gmbh, oltre, per ciascuna delle convenute, il 15% per spese generali, Iva e Cpa.

Condanna Sandei S.r.l., come sopra rappresentata, al pagamento della somma di € 5.000,00 nei confronti di ciascuna delle convenute ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Così deciso in Trento, addì 3 aprile 2018

Il Presidente  
dott. Monica Attanasio

Sentenza redatta con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Marta Pilotto

